



Regolamento di applicazione Norme Statuarie - 2018

Art. 1 - Scopi precipui dell'Associazione dei Devoti Spingitori della Vara di S. Alfio sono: la testimonianza di fede in Cristo Gesù ed il servizio verso la Chiesa universale. L'attuazione di tali scopi passa attraverso la partecipazione degli iscritti alla vita associativa nonché alle solennità religiose previste dallo Statuto dell'Associazione ed in particolare attraverso la devozione ai Santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, nostri protettori. La devozione ai Santi Martiri si esplica, in primo luogo seguendo il loro esempio di fedeltà a Cristo, ed in secondo luogo spingendo la "Vara".

Art. 2 - I Devoti Spingitori sono cattolici praticanti, cioè rispettosi delle leggi della Chiesa e dei Sacramenti ai quali frequentemente si accostano. Nell'ottica del rispetto delle leggi della Chiesa, i Devoti spingitori sono tenuti a mantenere nella vita di tutti i giorni una condotta irreprensibile, in quanto "cittadini onesti e leali". Pertanto, qualora qualcuno degli Associati, per sua colpa, si ponesse in contrasto con le sopra spiegate direttive, verrà invitato dall'Organo Direttivo dell'Associazione, dietro parere vincolante dell'assistente Spirituale, a rivedere la sua condotta. Se nonostante l'invito a lui rivolto nei termini cui sopra, l'associato, per sua specifica volontà, permanesse nello "status quo", a giudizio dell'Organo Direttivo, in ciò supportato dal parere vincolante dell'Assistente Spirituale, sarà passibile di censura.

Art. 3 - Le solennità previste dallo statuto, in quanto occasioni perché possa espletarsi la testimonianza di fede di cui al superiore art.1, sono impegni ai quali i Devoti Spingitori sono tenuti a partecipare. La mancata partecipazione a tali impegni, in maniera costante e continuativa, così come la mancata partecipazione agli impegni proposti dall'Organo Direttivo, costituisce atteggiamento non conforme allo spirito associativo, così come sancito dallo Statuto dell'Associazione. Qualora l'Organo Direttivo accertasse che tale atteggiamento perduri in maniera costante e continuativa e non è supportato da giustificati motivi, inviterà l'associato a rivedere la sua posizione in seno all'Associazione.

Se nonostante l'invito dell'Organo Direttivo l'associato, per tre anni consecutivi, non partecipasse, senza giustificato motivo, ad almeno due terzi degli impegni previsti dallo statuto e/o proposti dall'Organo Direttivo, dimostrando un palese disinteresse verso l'attività associativa, lo stesso non verrà inserito nei turni alla Vara e gli verrà sospeso, in via temporanea, il diritto di voto nelle assemblee elettive, fino a quando non ottempererà agli obblighi sopra indicati.

Ancora, se l'associato non dovesse versare per due anni consecutivi la quota associativa prevista dallo Statuto, il cui importo viene stabilito annualmente dall'Organo Direttivo, allo stesso verrà sospeso l'invio di comunicazioni (cartacee e/o informatiche) sulle attività associative; qualora il mancato versamento perdurasse per un altro anno, così in totale per tre anni consecutivi, l'associato non verrà inserito nei turni alla Vara e sarà sospeso dal diritto di voto nelle assemblee elettive. Il mancato inserimento nei turni e la sospensione del diritto di voto permarranno fino a quando l'associato non risulterà in regola con il versamento delle quote associative dovute ovvero fino a quando l'Organo Direttivo non deciderà, a suo insindacabile giudizio, di revocare la sospensione.

Art. 4 - Viene Istituito un Collegio degli Emeriti del quale fanno parte, di diritto ed in modo automatico, tutti i Primi Spingitori Emeriti, quelli già in tale qualifica e quelli che, nel corso



degli anni a venire, assumeranno la medesima qualifica a conclusione del loro mandato triennale.

Il Collegio degli Emeriti avrà funzioni consultive ed ausiliarie al Consiglio Direttivo ed all'Assistente Spirituale nella conduzione dell'Associazione.

Avrà anche il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari e dovrà essere preventivamente consultato nel caso si intendessero apportare modifiche, aggiunte o soppressioni alle predette norme.

Il Collegio degli Emeriti dovrà altresì essere consultato, preventivamente, nel caso in cui gli Organi Direttivi intendessero assumere provvedimenti censori a carico di associati che non ottemperino agli obblighi statutari e regolamentari.

Il Collegio degli Emeriti dovrà riunirsi almeno due volte all'anno (in proprio ovvero in uno al Consiglio Direttivo) e tutte le volte che lo richiederanno almeno tre dei suoi componenti, oppure se lo richiederà l'Assistente Spirituale, il Primo Spingitore in carica, o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Nelle riunioni fungerà da Coordinatore, per il primo anno, il Primo Spingitore Emerito che ha ricoperto la carica per primo, nel secondo anno quello che l'ha ricoperta per secondo e così via, di anno in anno, fino a che tutti i membri del Collegio avranno svolto tale incarico; terminata la turnazione si ricomincerà daccapo.

Qualora qualcuno degli Emeriti intendesse rinunciare volontariamente a tale incarico, lo stesso passerà automaticamente all'Emerito che segue nella nomina.

Il Coordinatore, o un suo delegato scelto sempre nel Collegio, parteciperà, qualora lo ritenesse opportuno, sempre senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo delle quali dovrà essere regolarmente informato dal Primo Spingitore e dovrà relazionare, anche in modo informale, al Collegio degli Emeriti sull'andamento della seduta.

Il Collegio degli Emeriti non ha obbligo di verbalizzare le sedute e potrà deliberare a maggioranza dei presenti.

L'istituzione di tale Organismo è dettata dalla evidente utilità per l'Associazione e per gli Organi Direttivi di poter usufruire della esperienza acquisita nella direzione dell'Associazione da tutti i Primi Spingitori che si sono succeduti e che si succederanno nella carica.

Art. 5 - Stante la costituzione del Consiglio degli Emeriti, di cui al superiore art.4, il Primo Spingitore che cesserà dalla carica, o gli altri Primi Spingitori emeriti, in deroga a quanto previsto all'art. 5 dello Statuto associativo, non potranno più essere rieletti alla carica di Primo Spingitore.

Art. 6 - Fermi restando le modalità di convocazione ed il quorum previsto per le assemblee ordinarie, di cui all'art.4 dello Statuto Associativo, ove si prevede la trattazione di argomenti per la gestione ordinaria dell'Associazione, l'ammissione di aspiranti associati e la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, per una migliore operatività dell'Assemblea che procede alla elezione del Primo Spingitore si stabilisce quanto segue:

- a) qualora l'assemblea non raggiunga la maggioranza prevista per la regolare costituzione, si attenderà un'ora da quella fissata per la convocazione; trascorso infruttuosamente tale periodo di tempo, la maggioranza legale sarà costituita dai presenti all'assemblea purché in numero non inferiore al 45% (quarantacinque per cento) di tutti i soci aventi diritto.
In tale caso per la elezione del Primo Spingitore sarà necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
- b) non essendo previsto il voto per corrispondenza, nella verifica per la validità della



riunione, non si terrà conto di tutti quegli associati che risiedono in luoghi diversi da quello ove si svolge l'assemblea e che, ove non presenti, non potessero raggiungerlo nel tempo limite di un'ora.

Questa norma non intende privare nessun associato del diritto di voto in quanto, ove l'associato che risiede fuori sede fosse presente all'assemblea, verrà regolarmente conteggiato nel numero del quorum e potrà regolarmente esercitare il suo diritto di voto.

Art. 7 - Alla carica di Primo Spingitore potranno candidarsi soltanto gli associati che abbiano almeno sei anni di anzianità nell'Associazione e per la elezione dello stesso non potranno tenersi più di tre votazioni.

Coloro che intendessero candidarsi devono presentare richiesta scritta al Primo Spingitore in carica almeno 24 ore prima della votazione.

Relativamente ai lavori dell'Assemblea che procede alla elezione del Primo Spingitore si stabilisce quanto segue:

a) nel caso vi fossero tre o più di tre candidati, nella prima votazione risulterà eletto colui che avrà riportato il voto favorevole della metà più uno dei presenti; se tale quorum non venisse raggiunto, alla seconda votazione parteciperanno soltanto i primi due che nella prima votazione avranno ottenuti più voti e risulterà eletto chi riporterà il voto favorevole della metà più uno dei presenti; qualora anche in questa seconda votazione non si raggiungesse il quorum previsto, si procederà ad una terza votazione di "ballottaggio" tra i due e risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti.

b) qualora vi fossero soltanto due candidati, e nella prima votazione nessuno dei due ottenesse il voto favorevole della metà più uno dei presenti, si procederà ad una seconda votazione; se anche in questa non si raggiungesse la maggioranza richiesta, si procederà alla terza votazione di "ballottaggio" e risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti.

c) qualora infine vi fosse soltanto un candidato e lo stesso in nessuna delle tre votazioni previste ottenesse il voto favorevole della metà più uno dei presenti, ovvero nel caso in cui non vi fosse alcun candidato, la conduzione dell'Associazione verrà automaticamente affidata, in via transitoria per il periodo di un anno, al Coordinatore in carica del Collegio degli Emeriti, il quale sarà coadiuvato dal Primo Spingitore uscente e da due membri del Collegio scelti uno dallo stesso Coordinatore e l'altro dal Primo Spingitore uscente. Alla fine dell'anno di gestione transitoria si dovrà procedere a nuove elezioni non essendo più consentite ulteriori proroghe.

d) In qualsiasi caso di parità di voti, supera il turno il candidato anagraficamente più anziano.

Il Primo Spingitore uscente, anche se membro di diritto del Collegio degli Emeriti, a norma di Statuto, continuerà a far parte del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio di nomina dello stesso.

Art. 8 - I due membri di elezione del Consiglio Direttivo dovranno aver maturato almeno un triennio di anzianità nell'Associazione e tale requisito è esteso anche ai membri scelti dal Primo Spingitore eletto e dall' Assistente spirituale.

La carica di Primo Spingitore e quella di Consigliere, sia elettivo che di nomina, potrà essere ricoperta solamente da quegli associati che non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari o censure scritte.

Art. 9 - Al fine di consentire al Consiglio Direttivo ed all'Assistente spirituale un esame più approfondito delle richieste di adesione degli aspiranti Spingitori, i



termini di scadenza della presentazione della domanda vengono anticipati al 31 ottobre dell'anno sociale in corso.

Il Primo Spingitore porterà a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'Assistente Spirituale le richieste di adesione entro il 30 novembre successivo. Nel periodo intercorrente tra il 30 novembre e la data dell'assemblea che delibererà l'eventuale ammissione, il Consiglio Direttivo, sentito il parere vincolante dell'Assistente Spirituale, potrà invitare, qualora lo ritenesse necessario ed opportuno, gli aspiranti associati a partecipare ad alcune attività associative che si svolgeranno nel periodo suddetto e ciò ai fini di una preparazione degli aspiranti medesimi e di una migliore conoscenza da parte degli Associati.

La richiesta di adesione all'Associazione, da presentare al Primo Spingitore come da norme statutarie e regolamentari, potrà essere corredata dalla firma di due associati, che non siano mai stati oggetto di provvedimenti disciplinari, e/o da una presentazione scritta del Parroco della Parrocchia di appartenenza o di frequenza dell'aspirante associato.

Tale eventuale presentazione da parte degli associati e/o dal Parroco non costituisce però preferenza per l'accoglimento della richiesta, restando l'accoglimento medesimo prerogativa esclusiva ed insindacabile del Direttivo e del Parroco Assistente Spirituale.

Art. 10 – In aggiunta ai segni distintivi previsti nello Statuto nella seduta assembleare del 12 marzo 2017 è stato adottato, in alternativa ai due previsti nello statuto, un ulteriore segno distintivo consistente in uno scapolare di colore rosso con la dicitura ed il logo dell'Associazione. Tale segno distintivo verrà portato sopra una camicia bianca e dovrà essere usato esclusivamente negli impegni estivi dell'Associazione fuori dal comprensorio del Comune di Lentini, a meno che, in particolari occasioni e sempre per decisione assunta dal Consiglio Direttivo, venisse deciso di associarlo ai due segni canonici statuari.

Art. 11 - Viene istituita la "Giornata dell'Accoglienza" che ricorrerà il 25 Aprile di ogni anno.

In tale data il Consiglio direttivo e il Collegio degli Emeriti accoglieranno ufficialmente i nuovi ammessi all'Associazione con le modalità ed i criteri che riterrà più opportuni, onde preparare i nuovi spingitori alla vita associativa che stanno per intraprendere.

Art. 12 - Norma transitoria –

Tutte le norme contenute nel presente regolamento entreranno in vigore immediatamente dopo la loro approvazione, per cui ogni ulteriore atto associativo dovrà tenerne conto ed essere redatto conformemente alle stesse.